



**Ai docenti di ogni ordine e grado  
Al personale ATA  
SEDE**

**Oggetto: regime delle incompatibilità, autorizzazione per libera professione, libera attività e collaborazioni plurime.**

Con la presente, si richiama l'attenzione del personale DOCENTE ed ATA sulla Nota MIUR Prot. 1584 del 29/07/2005 del MIUR e sulla recente sentenza n. 9801 dell'11 aprile 2024 riguardante l'oggetto .

Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle Amministrazioni alle quali appartengono, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno (art. 53 comma 6 del D.Lgs 165/2001).

L'art 53 c.7 del D.Lgs 165/01 ha ribadito l'obbligo per gli enti (pubblici o privati) che intendono conferire incarichi retribuiti di richiedere, preventivamente, l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza di coloro ai quali intendono conferire l'incarico: l'autorizzazione preventiva per svolgere attività extraistituzionali è sempre necessaria, con possibili gravi sanzioni in caso di inosservanza (C.Cassazione, sent. n. 9801/24).

A tal proposito, si rammenta quanto segue:

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Attività compatibili che possono essere svolte senza autorizzazione preventiva</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative o associazioni di volontariato senza scopo di lucro costituzionalmente garantite (anche collaborazioni con sindacato)</li> <li>● Attività (anche con compenso) che siano espressione dei diritti di personalità di associazioni manifestazione del pensiero</li> <li>● Utilizzazione economiche da parte di inventore di opere di ingegno o autore ecc.</li> <li>● Incarichi a convegni ecc. per i quali sia stato disposto solo rimborso spese o partecipazione gratuita</li> <li>● Incarichi conferiti dalla OOSS a dipendenti in aspettativa sindacale o distaccati o conferiti a dipendenti in comando aspettativa</li> <li>● Attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della P.A.</li> <li>● Partecipazione a società in qualità di semplice socio</li> <li>● Partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, ecc...</li> </ul> | <p><b>Attività compatibili che possono essere svolte previa autorizzazione preventiva.</b></p> <p>L'autorizzazione viene concessa a condizione che l'attività non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente, sia compatibile con l'orario di insegnamento, non sia in conflitto di interessi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Incarichi temporanei/occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d'ufficio)</li> <li>● Incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole</li> <li>● Partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato</li> <li>● Cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso</li> <li>● Attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi</li> <li>● Esercizio delle libere professioni (per il solo personale docente) per cui sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale (per</li> </ul> |
|---|---|

**Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI**

|  |  |
|--|--|
| con la P.A. e con il suo buon andamento.   | <p>es. Architetti, Psicologi, Ingegneri...).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Incarichi come revisore contabile</li> <li>● Incarichi in ambito sportivo come volontario o a titolo oneroso come co.co.co. (DM 10-11-2023 - Riforma dello sport), ad esclusione degli incarichi di tipo amm.vo-gestionale.</li> </ul> <p><b>La mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art.1 comma 61 della L.662 del 23-12-1996 (Finanziaria 1997) può comportare decadenza dall'impiego</b></p>   |
| <b>Attività assolutamente NON compatibili</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lezioni private a studenti frequentanti il proprio Istituto (per quelli in altre scuole, c'è solo l'obbligo di comunicazione al Dirigente);</li> <li>● Cariche in società costituite a fini di lucro: è incompatibile l'essere socio di società di persone (socio accomandatario di SAS, socio di SNC o di società semplici) se si è personalmente e illimitatamente responsabili, mentre è compatibile l'essere socio con responsabilità limitata (socio accomandante nelle SAS, socio di SRL, SRLS o SPA);</li> <li>● Cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell'occasionalità e che si configuri come prevalenti</li> <li>● Altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico</li> </ul> |
| <b>Sono compatibili a condizione che il lavoratore non superi il 50% dell'orario ordinario previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e sempre a condizione che non siano di ostacolo alla normale attività di docente (circ. MIUR 1584 del 29/7/05 e OM 446/97, Legge 662/96)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Esercizio delle attività commerciali, industriali, e professionali (ingegnere, architetto, notaio, ecc) non ammesse in caso di regime a tempo pieno</li> <li>● Impiego alle dipendenze di privati</li> <li>● Tutte le attività compatibili previste per il lavoratori a tempo pieno</li> </ul> <p><b>La mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art.1 comma 61 della L.662 del 23-12-1996 (Finanziaria 1997) può comportare decadenza dall'impiego</b></p>  |

Resta inteso che sia i Docenti che gli Ata (CCNL 2007, artt. 35 e 57) possono prestare la propria collaborazione presso altre scuole, per attività in cui sono richieste *"particolari competenze professionali"* in regime di collaborazione plurima, sempre previo autorizzazione.

#### Alla luce di quanto sopra:

- **il personale interessato allo svolgimento della libera professione per il corrente a.s. deve presentare richiesta di autorizzazione ENTRO venerdì 27 settembre p.v.** Le autorizzazioni vanno richieste utilizzando esclusivamente il modello inserito nel sito della scuola / sezione DOCENTI / modulistica Docenti / Autorizzazione all'esercizio della libera professione.
- **coloro che sono invece interessati al conferimento di incarichi da parte di altri soggetti pubblici e privati, per attività occasionali e/o collaborazioni plurime dovranno fare richiesta preventiva di autorizzazione al Dirigente Scolastico di volta in volta.** Il personale che farà richiesta per le attività in questione dovrà dichiarare di farsi carico di comunicare a questa Amministrazione i compensi percepiti nell'anno precedente e da quali committenti, al fine di consentire l'inserimento dei dati nell'Anagrafe delle Prestazioni.

Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni a.s., in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

Stante l'art. 508 D. L.vo n. 297/1994, il personale che contravvenga ai suddetti divieti viene diffidato a cessare dalla situazione di incompatibilità e decorsi 15 giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza dall'impiego.

Distinti saluti.

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Leano Garofoletti*